

Protocollo HC

Copia controllata n.							
4							
3							
2							
1							
0	DS/DIR		RQA		DS/DIR		
Rev.	Sigla (°)	Firma	Sigla (°)	Firma	Sigla (°)	Firma	25/05/09
	Redazione		Verifica		Approvazione		

(°) Sigla Funzione

Il protocollo rivolto agli alunni diversamente abili consente di attuare le indicazioni normative contenute nella Legge 104/92 e successivi decreti applicativi.

Esso si propone di

- definire pratiche condivise tra tutto il personale docente e non docente dell'Istituto
- facilitare l'ingresso a scuola degli studenti diversamente abili e sostenerli nella fase di adattamento
- favorire un clima di accoglienza
- promuovere iniziative di comunicazione e collaborazione con gli Enti del territorio coinvolti

PERSONE DI RIFERIMENTO E COMPITI

RUOLI	COMPITI
Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> - Promuove attività di aggiornamento del personale - Coordina le azioni connesse con le procedure previste dalle norme di riferimento: presidenza del GLH d'istituto, formazione delle classi, utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno - Valorizza progetti che attivino strategie orientate a potenziare il progetto di inclusione nelle classi - Cura i rapporti con le diverse realtà territoriali (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari...)
Segreteria didattica	<ul style="list-style-type: none"> - Invia al Gruppo Handicap, via Coazze 18, Torino, il modello H, organico di diritto, in cui sono indicati i nominativi degli alunni per l'a.s. successivo e le relative diagnosi funzionali
Referente	<ul style="list-style-type: none"> - Raccorda le diverse realtà (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari...) - Coordina il personale - Promuove l'attivazione di laboratori specifici - Controlla la documentazione in ingresso e predispone quella in uscita
Insegnante di sostegno	<ul style="list-style-type: none"> - Partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla valutazione - Cura gli aspetti metodologici e didattici - Svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, relazionali e didattici - Tiene rapporti con famiglia, esperti ASL
Insegnante curricolare	<p>Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'integrazione</p> <p>Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata</p>
GLH	<ul style="list-style-type: none"> - Firma il PEI - Organizza incontri periodici di progettazione - Verifica il livello e la qualità dell'integrazione nelle classi e nell'istituto

DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	CHI LO REDIGE	QUANDO
<p>DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la previsione di possibile evoluzione dell'alunno certificato</p>	Operatori ASL o specialisti privati con opportuna vidimazione dell'ASL	All'atto della prima segnalazione. Deve essere aggiornata a ogni passaggio da un ordine all'altro di scuola
<p>PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e rafforzare. Si sottolineano le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo</p>	Operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L. 104/92).	Viene progressivamente aggiornato a ogni passaggio da un ordine di scuola a un altro
<p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO Vengono descritti gli interventi integrati opportunamente predisposti; enuclea gli obiettivi, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante l'assunzione concreta di responsabilità da parte delle diverse componenti firmatarie. Deve essere valutato in itinere ed eventualmente modificato</p>	Gli Operatori sanitari, gli Insegnanti curricolari, il Docente di sostegno, operatori Enti locali e i Genitori dell'alunno.	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico
<p>PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PERSONALIZZATA (parte integrante del PEI) Sono descritti gli interventi didattici integrati che si realizzano in classe fissando obiettivi e competenze.</p>	Insegnanti della classe	Formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico
<p>VERIFICA IN ITINERE Riscontro delle attività programmate nel PEI con eventuali modifiche</p>	Insegnanti di sostegno e curricolari	A metà anno scolastico

	Protocollo Handicap	IO-06 Rev. 0 Pag. 4 di 4
	Tipo documento: Istruzione Operativa Area Qualità	

I FASE: INSERIMENTO SCOLASTICO

Fasi	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA' PER L'ALUNNO
Iscrizione	Segreteria didattica Docenti	- Nell'ambito dei percorsi di orientamento l'alunno e la famiglia possono visitare il liceo per un primo contatto conoscitivo. - La famiglia deve, entro breve tempo dopo l'iscrizione, far pervenire all'Istituto la certificazione attestante la diagnosi clinica
Progettazione	Tutti i docenti del C.d.C. con la partecipazione allargata alla famiglia, neuropsichiatria ASL e dell'eventuale operatore del Comune	Presentazione del caso dell'alunno disabile al primo C.di.C
Orientamento	Docente di sostegno, docenti della classe	Per quanto consentano le sue potenzialità, l'alunno partecipa alle attività previste per tutte le classi prime, finalizzate ad un positivo inserimento nella classe e nell'istituto
Costruzione di rapporti interpersonali	Docente di sostegno, docenti della classe, docenti dell'istituto e personale ATA	Il docente con gradualità inserisce l'alunno in classe e nell'istituto. Dopo una prima conoscenza dello studente, l'insegnante valuta l'opportunità di avvalersi di progetti di accoglienza specifici
Attività didattiche secondo le indicazioni del PEI	Docente di sostegno, docenti della classe	Scelta del tipo di percorso didattico adeguato alle capacità (programmazione differenziata o curricolare)

II FASE: VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni portatori di handicap viene effettuata secondo l'art.15 dell'o.d. 90 del 21 maggio 2001:

HD	PERSONE COINVOLTE	MODALITA'
Di norma	Consiglio di Classe	Non si procede ad alcuna valutazione differenziata; è consentito eventualmente l'uso di particolari strumenti didattici individuati dai docenti
In caso di piano educativo individualizzato	Consiglio di Classe	Valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato. In questo caso i voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. In calce alla pagella deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 dell'o.d.14

	Protocollo Handicap	IO-06 Rev. 0 Pag. 5 di 4
Tipo documento: Istruzione Operativa Area Qualità		

III FASE: ESAMI DEI CANDIDATI

Si rimanda all'Ordinanza Ministeriale n. 40 del 08 aprile 2009 relativa alle modalità organizzative degli Esami di Stato nelle scuole secondarie superiori per l'anno scolastico 2008/2009, art. 17

“1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corsodell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell'istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29”